



IL DIRIGENTE

- VISTO il Decreto Legislativo 16/04/1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione" e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto-Legge 29/10/2019, n. 126, che introduce modificazioni all'articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;
- VISTA l'O.M. n. 60 del 10/07/2020 con la quale il Ministro dell'Istruzione disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno;
- VISTO il D.D. n. 858 del 21/07/2020 recante modalità e termini di presentazione delle istanze relative alle procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22;
- VISTI gli articoli da 3 a 7 dell'O.M. n. 60/2020, nonché le disposizioni di cui al D.D. n. 858/2020 circa i requisiti generali di ammissione;
- VISTE le risultanze delle verifiche amministrative, operate dal Dirigente Scolastico dell'istituzione la docente CANNAZZA ALESSANDRA stipulato il primo contratto di lavoro, sulle dichiarazioni rese dalla candidata, ai sensi del D.P.R. 445/2000

DISPONE

- 1) L'esclusione della candidata CANNAZZA ALESSANDRA dalla graduatoria ADEE (sostegno scuola primaria) Seconda Fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di cui all'O.M. n. 60 del 10/07/2020, valide per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 poiché la docente non ha maturato, entro l'a.s. 2019/2020 le tre annualità di insegnamento su sostegno in quanto il servizio prestato dal 05/10/2018 al 30/06/2019 è stato effettuato su posto di lingua inglese anziché su sostegno.
- 2) Lo scrivente Ufficio procederà all'esclusione dalle G.P.S., attraverso le funzioni appositamente previste nella piattaforma informatica.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI NOVARA

VIA MARIO GREPPI 7, 28100 NOVARA
PEC: USPNO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT; WEB: [HTTP://NOVARA.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://NOVARA.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/)
C.F.: 80014360038; CODICE IPA: M_PI; CODICE AOO: AOOUSPNO; CODICE F.E.: 8MXTUA

- 3) Il presente provvedimento, pubblicato sul sito di questo ufficio, è notificato agli interessati per il tramite dei Dirigenti Scolastici delle sedi di servizio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.

Per IL DIRIGENTE
Giuseppe Bordonaro
Il Funzionario Vicario
Luca Maida

All'U.R.P. – Sede
per pubblicazione su sito istituzionale
Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni
della provincia
Alle OO.SS. – Loro sedi